

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, BONFIETTI, DONISE,
PELLEGRINO, RUSSO e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1996

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali
in fase di istruzione formale

ONOREVOLI SENATORI. - Poichè è imminente la scadenza dei termini riguardanti l'estensione temporale del «vecchio rito» di procedura penale, si ritiene opportuno proporre una sia pure limitata proroga, onde consentire la conclusione di importanti procedimenti istruttori, primo fra tutti quello concernente la strage di Ustica. L'assenza di

una proroga, infatti, potrebbe avere l'effetto di vanificare l'attività sin qui svolta, con grave pregiudizio per gli interessi oggettivi di giustizia e per la stessa economia processuale, specie ove si consideri la delicata complessità delle indagini già svolte.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, le parole: «alla data del 30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».

